



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA**

Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il Territorio

Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza e Vigilanza

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. *2293/14*

Rif. prot. n. 4450 del 06.05.2014

Ns. prot. n. 2256/AM69015 del 13.05.2014

L'Aquila, 15 MAG. 2014

Al Comune di Casalbordino
III Settore - Urbanistica
Piazza Umberto I
66021 Casalbordino (CH)

Oggetto: Piano Demaniale Marittimo Comunale (approvato con Delibera C.C. n. 47 del 09.08.2006) con conferenza di Servizi convocata in violazione delle norme vigenti, in quanto non inviata alla Soprintendenza Beni Archeologici. Riscontro

Con la nota indicata a margine, pervenuta a mezzo posta certificata, codesto Ufficio Comunale ha inviato una richiesta di parere in riferimento alla vicenda sintetizzata in oggetto, all'interno della quale riveste particolare rilevanza la procedura seguita per la convocazione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale.

Nello specifico, le perplessità manifestate nella suddetta istanza si concentrano sulla richiesta, da ultimo avanzata dalla Soprintendenza Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici per l'Abruzzo, di attivazione dei poteri di autotutela da parte di codesta Amministrazione per le illegittimità riscontrate nel procedimento di adozione del citato Piano (approvato "in assenza" del parere della Soprintendenza medesima)

Pertanto, alla luce delle esposte criticità, codesto Ente chiede delucidazioni quale supporto alle successive determinazioni da assumere in merito.

A fronte della ricostruzione fornita, appare utile alla presente disamina segnalare che lo scrivente ha avuto già occasione in passato di occuparsi dei possibili effetti correlati al mancato rispetto delle regole procedurali che sovrintendono alla formazione di Piani di competenza comunale, con riferimento ad analoga vicenda concernente l'iter di approvazione degli stessi.

In quella sede, pur rilevando che la correttezza di detto procedimento presuppone indubbiamente il regolare espletamento della conferenza di servizi in conformità alle previsioni indicate dall'art. 14 e ss. della L. 241/90, si sottolineava che tale istituto rappresenta comunque un momento di incontro dei diversi soggetti coinvolti dalla procedura di approvazione del Piano, la cui utilità operativa si concretizza nella conoscenza delle reciproche posizioni e nel raccordo



GIUNTA REGIONALE

organizzativo e temporale, finalizzati ad una complessiva accelerazione delle decisioni che l'autorità competente dovrà adottare.

Sul punto, la scrivente esprimeva, alla luce della dominante giurisprudenza amministrativa, l'avviso secondo cui l'adozione del provvedimento di approvazione finale è espressione di un ampio potere discrezionale da parte dell'autorità procedente, la quale deve tenere conto delle utili risultanze della conferenza di servizi per ciò che concerne l'apporto conoscitivo di fatto circa gli elementi propri della sua valutazione, ma conserva nel merito il proprio potere decisionale di porre a confronto e ponderare l'interesse primario che ad essa fa capo con gli interessi pubblici contigui intestati ad amministrazioni parallele e meritevoli, in quanto tali, di essere presi in considerazione (sul valore "prodromico" della conferenza di servizi Cass. Civ., sent. n. 4813 del 07.03.2006).

Tornando all'oggetto dell'odierna disamina appare opportuno rilevare, quale primo ordine di osservazioni, che laddove sussista nel concreto la asserita incidenza di alcune previsioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale su profili rientranti nelle competenze riservate alla Soprintendenza in materia di disciplina degli accessi alle aree demaniali armentizie, l'onere procedimentale della rituale convocazione posto a carico di codesta Amministrazione procedente non può ritenersi assolto, stante il mancato inoltro dell'invito a partecipare nei riguardi della Soprintendenza medesima.

Detta omissione delinerebbe un vizio procedimentale, in quanto tale suscettibile di inficiare di illegittimità la conferenza di servizi, la cui determinazione finale risulta in tal senso annullabile, per irregolare convocazione nei riguardi di un'amministrazione portatrice di un interesse e competente per legge ad esprimere il proprio parere.

Premesso quanto sopra, una volta riscontrata in concreto la sussistenza delle irregolarità nel procedimento di indizione della conferenza di servizi di che trattasi, allo stato dell'arte potrebbe tornare utile richiamare in questa sede l'indirizzo consolidato del Consiglio di Stato in merito alle modalità di esercizio dei poteri di autotutela in ordine ad una decisione c.d. "pluristrutturata" adottata all'esito di una conferenza di servizi ed al ruolo che, a tal fine, può assumere un'amministrazione che a quest'ultima ha preso parte.

Il giudice di appello ha infatti escluso la titolarità esclusiva in capo alla singola amministrazione di un potere autonomo di provvedere e, correlativamente, di riesaminare la decisione precedentemente assunta e ha ritenuto che il soggetto pubblico sia piuttosto contitolare di un potere che condivide con le altre Amministrazioni, in una dimensione unificante degli interessi di cui sono portatrici le autorità amministrative coinvolte e di cui viene attuata la sintesi nella conferenza di servizi.

In ogni caso, l'eventuale procedimento in autotutela è assoggettato alle ordinarie regole del *contrarius actus*, con la conseguente necessità di subordinare il positivo esperimento di ogni azione di revisione – volta all'annullamento o semplicemente alla modifica *in parte qua* del precedente assetto di interessi – ad una nuova convocazione da parte dell'autorità procedente della conferenza di servizi, in seno alla quale sottoporre i soli aspetti non ancora esaminati (sul carattere discrezionale e non doveroso dell'attivazione dei poteri di autotutela da parte dell'Autorità procedente, si veda, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 03.03.2006, n. 1023).

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Avv. Marianna Cerasoli)

Il Dirigente
(Avv. Stefania Valeri)